

Prot. n. 37207
del 18 gennaio 2012

OGGETTO: Quesito su applicazione della L.R. n. 22/2009 - Area di rispetto cimiteriale.

Il Comune chiede se "è da ritenersi applicabile la L.R. n. 22/2009 per un progetto di aumento volumetrico" - nel caso specifico "una demolizione di un accessorio con accorpamento, aumento volumetrico e aumento di una unità immobiliare residenziale"- di immobili presenti all'interno della Sottozona FC (Area di rispetto cimiteriale), dove le NTA del PRG prevedono che per i fabbricati ivi esistenti "potranno essere valutati, di volta in volta, progetti di ristrutturazione, cambio di destinazione d'uso ed ogni altra opera edilizia che non preveda un ampliamento della volumetria esistente".

Il Comune ritiene che "essendo consentito dalle NTA l'intervento di ristrutturazione (e quindi anche la riedificazione completa seppur con la medesima sagoma e volumetria), si può ritenere che la norma sia volta ad impedire aumenti volumetrici (consentibili però in base ad una legge speciale quale la 22/2009) ma non costituisca una dichiarazione di inedificabilità assoluta".

Ciò premesso, sulla questione in termini di carattere generale e prescindendo dal caso specifico che ha dato occasione alla richiesta di parere (non è infatti compito di questa P.F. nel prestare consulenza giuridica agli Enti locali di occuparsi di casi particolari, come stabilito dalla [DGR n. 769 del 27/06/2006](#), in BUR n. 70 del 07/07/2006) si osserva quanto segue.

La legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 come modificata dalla legge regionale 21 dicembre 2010, n. 19, all'art. 4, comma 5, lett. a)-g), elenca una serie di casi in cui gli interventi previsti dalla legge non sono ammessi o sono ammessi entro determinati limiti.

Ai sensi della lettera e) gli interventi previsti dalla legge non sono ammessi "sulle aree dichiarate inedificabili per legge, per sentenza, per provvedimento amministrativo, per contratto o per atto d'obbligo unilaterale".

Le aree inedificabili ai sensi del PRG non rientrano in nessuna delle fattispecie elencate da tale norma, poiché il PRG non è un provvedimento amministrativo ma uno strumento di pianificazione e regolamentazione del territorio e le sue NTA costituiscono una normativa di natura regolamentare e non legislativa.

Le aree inedificabili ai sensi del PRG, a parere dello scrivente, rientrano fra quelle nelle quali i Comuni con apposita Deliberazione del Consiglio comunale potevano limitare l'applicabilità della L.R. n. 22/2009 ai sensi del suo art. 9, comma 1 e nei termini da questo previsti (vedi le parti relative a "art. 4, comma 1" e "art. 9, comma 1" dell'Atto di Indirizzo di cui alla D.G.R. n. 1991 del 24/11/2009, in B.U.R. n. 115 del 04/12/2009).

Spetta pertanto al Comune valutare l'applicazione delle disposizioni della L.R. n. 22/2009 in rapporto alle prescrizioni del proprio PRG ed a quanto stabilito con la Deliberazione del Consiglio comunale adottata ai sensi degli articoli 9, comma 1 e 4, comma 1 della medesima legge regionale n. 22 del 2009.